

T.A.R. Liguria Genova, Sez. I, Sent., (data ud. 08/11/2024) 03/12/2024, n. 827*ATTI AMMINISTRATIVI › Silenzio della Pubblica Amministrazione, in genere***Intestazione****REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria****(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 653 del 2024, proposto da I.I.R. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea De Bonis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia di Savona, non costituita in giudizio;

nei confronti

U. S.p.A., non costituita in giudizio;

per l'accertamento

a) dell'illegittimità del silenzio tenuto dalla Provincia di Savona in ordine all'istanza della ricorrente

del 5.6.2024, avente ad oggetto l'accesso civico generalizzato, ex art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33 del 2013, in riferimento ai lavori di riqualificazione della strada di scorrimento veloce SAVONA-VADO LIGURE alla RTI U. spa/C. S.r.l.;

b) della fondatezza della predetta istanza di accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a.,

per l'ordine alla Provincia di Savona a provvedere entro il termine di quindici giorni, e in difetto, per la nomina di un Commissario ad acta che provveda entro l'ulteriore termine di un mese.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2024 il dott. Marcello Bolognesi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1) Il ricorso riguarda l'accertamento dell'illegittimità del silenzio tenuto dall'Amministrazione intimata sulla richiesta di accesso civico generalizzato presentata con PEC della ricorrente in data 5.6.2024.

2) Con tale istanza la ricorrente ha chiesto l'accesso civico generalizzato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 33 del 2013, agli atti concernenti l'affidamento ed esecuzione dei lavori di riqualificazione della

strada di scorrimento veloce Savona-Vado Ligure alla Rti U. S.p.a./C. S.r.l..

In particolare è stata chiesta l'ostensione dei seguenti documenti:

- la documentazione dei singoli atti della procedura;
- gli atti che hanno consentito lo scorrimento della graduatoria sino ad individuare l'aggiudicataria già concorrente diciassettesima classificata (comprese le note del CTT) che hanno consentito l'affidamento con il ribasso da questa proposto;
- il contratto stipulato con l'aggiudicataria;
- i preventivi dettagliati e ogni altro documento relativo all'offerta ed al ribasso proposto;
- copia del progetto delle opere;
- dei registri dei lavori, della contabilità, del piano di esecuzione delle opere e della relativa tempistica;
- degli atti di accettazione di baraccamenti di cantiere, new jersey, e apprestamenti di sicurezza, degli ordini di servizio del D.L.
- degli stati di avanzamento dei lavori;
- degli atti di collaudo, dei pagamenti e della documentazione fiscale.

3) Il Comune non ha riscontrato tale istanza nel termine di 30 giorni, né successivamente.

4) Decorso il termine di 30 giorni, la ricorrente ha impugnato il silenzio-inadempimento con il ricorso di cui in epigrafe ai sensi dell'art. 117 C.p.a. (notificato anche alla controinteressata soc. U. S.p.a.) chiedendo di accertare l'illegittimità del suddetto silenzio, con conseguente ordine all'intimata PA di adottare un provvedimento espresso entro il termine di 15 giorni decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con accertamento - ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a. - della fondatezza della pretesa ostensiva e conseguente ordine all'Amministrazione intimata di esibire gli atti richiesti.

5) L'intimata amministrazione e la controinteressata non si sono costituite in giudizio.

Alla camera di consiglio dell'8.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

6) Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.

7) Preliminarmente il Collegio ritiene che, in linea con l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, in assenza di espressa previsione di legge che, come quella dettata per l'accesso documentale dall'art. 25, comma 4, della L. n. 241 del 1990, qualifichi il contegno inerte come diniego dell'istanza, non può essere riconosciuto valore provvedimentale al silenzio sulla domanda di accesso civico generalizzato.

In altre parole, quando l'istanza di accesso civico generalizzato è stata riscontrata con provvedimento espresso integralmente o parzialmente reiettivo, il privato deve esperire l'actio ad exhibendum di cui all'art. 116 del C.p.a., mentre quando l'istanza di accesso civico generalizzato non è stata riscontrata (come nel caso in esame), il privato può contestare l'inerzia con un ricorso avverso il silenzio-inadempimento da proporre ai sensi dell'art. 117 C.p.a.. (cfr. TAR Liguria, sez. I n. 96/2024; T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, sez. II, 15.3.2024 n. 191; T.A.R. Lazio-Roma, sez. II, 5.3.2024, n. 4412).

Pertanto il ricorso è stato correttamente proposto ai sensi dell'art. 117 C.p.a..

8) Nel merito si osserva quanto segue.

a) Poiché la Provincia di Savona non ha riscontrato l'istanza di accesso civico generalizzato della ricorrente del 5.6.2024 nei 30 giorni successivi alla sua presentazione (né successivamente), sussiste il silenzio-inadempimento che è illegittimo in quanto confligge con il dovere della PA di concludere il procedimento nel termine suddetto e con un provvedimento espresso.

b) Il Collegio, invece, non può direttamente pronunciarsi sulla richiesta di accertamento della spettanza della pretesa ostensiva, perché ciò è impedito, ai sensi dell'art. 31, comma 3, cod. proc. amm., dalla sussistenza della discrezionalità dell'intimata Amministrazione in ordine alla sussistenza di eventuali

limiti dell'accesso civico di cui agli artt. 5 comma 2 e 5-bis del D.Lgs. n. 33 del 2013. L'intimata Provincia, infatti, nell'emanare l'atto espresso di riscontro dell'istanza ostensiva suddetta, dovrà valutare la sussistenza o meno dei limiti all'accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 comma 2 e 5-bis del D.Lgs. n. 33 del 2013, valutando anche la posizione dei controinteressati.

9) Conclusivamente il ricorso:

- deve essere accolto con riguardo all'azione di accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento ai sensi dell'art. 117 C.p.a., con conseguente ordine alla Provincia di Savona di determinarsi in modo espresso sull'istanza di accesso civico generalizzato della ricorrente del 5.6.2024 entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza, con riserva di nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento;
- deve essere respinto in relazione alla domanda, proposta ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a., di accertamento della fondatezza della pretesa ostensiva.

10) Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e, pertanto, accerta l'illegittimità del silenzio-inadempimento ai sensi dell'art. 117 C.p.a. ed ordina alla Provincia di Savona di determinarsi in modo espresso sull'istanza di accesso civico generalizzato della ricorrente del 5.6.2024 entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.

Condanna la Provincia di Savona al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 1.500 (millecinquecento), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Conclusione

Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Liliana Felletti, Primo Referendario

Marcello Bolognesi, Referendario, Estensore